

**Avvocato Gabriele Silvestri**

(Patrocinante in Cassazione)

**Avvocato Fabio Liberatore**

(Specializzato in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale)

Via Silvio Spaventa n. 6 – 67039 Sulmona (AQ)

tel. e fax 0864/33422

Pec: [gabriele.silvestri@pec.arc.it](mailto:gabriele.silvestri@pec.arc.it) C.F. SLVGRL51R18E307Y

Pec: [fabioliberatoreand@pcert.postecert.it](mailto:fabioliberatoreand@pcert.postecert.it) C.F. LBRFBA72P05Z133K

---

**Tribunale Civile di Sulmona**

**Giudice del Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale e preliminare domanda cautelare**

Per

La sig. ra. Tessicini Stefania nata a Sulmona (AQ) il 25.09.1969 e residente in Sulmona (AQ) Viale Costanza n. 26/S - n. 18 C.F. TSSSFN69P65I804O rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gabriele Silvestri e Fabio Liberatore entrambi del foro di Sulmona, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sulmona, Via Silvio Spaventa n. 6 – Sulmona (AQ) giusta procura a margine del presente atto;

-ricorrente-

**Contro:**

1) **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca** in persona del Ministro in carica p.t. C.F. C.F. 8018525088;

nonché:

2) **Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo**, Direzione Generale in persona del suo legale rapp.te p.t.,

3) **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**, Direzione Generale in persona del suo legale rapp.te p.t.;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso e nella sede della sede in Via Buccio di Ranallo – Complesso monumentale San Domenico a L'Aquila

Resistenti

**e nei confronti di**

tutti i controinteressati docenti della scuola primaria, posto comune, ovvero scuola di primo grado coinvolti nella mobilità 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale dalla ricorrente e che l'hanno preceduta, sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, limitatamente nella Regione Abruzzo, Ambiti di L'Aquila, Pescara e Chieti limitatamente all'ambito n. 006;

Controinteressati

FATTO

1. L'esponente è un'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto di comune .
- 2 La docente è stata assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, con decorrenza giuridica il 01.09.2015, per effetto del Piano straordinario fase C (di cui alla L.107/2015) sulla base del posto ricoperto nella GAE della Provincia di L'Aquila ed in servizio nella medesima provincia ed assegnata presso l'I.C. "G. Tedeschi" (doc. 1).
3. Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, prevista dall'art.1, comma 108 della L.107/2015.
4. L'esponente, pertanto, ha presentato domanda di mobilità su posto di comune, partecipando alla fase C della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, come disciplinata dalla Ordinanza Ministeriale dell'8.04.2016, prot. n.241 succitata, per l'a.s 2016/17 scuola primaria, posto comune, **con punteggio base 51 e punteggio aggiuntivo 6**

per il Comune di ricongiungimento, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda (doc. 2).

5. In esito alla domanda sopra indicata, all'istante, con notifica del 29.07.2016, è stata assegnata la seguente destinazione: Marche AMBITO 001 – TIPOLOGIA DI POSTO: Comune . In data 09.08.2016 la ricorrente sottoscriveva la proposta di assunzione presso I.C. di Ancona Nord (doc. 3-4).

6. In effetti, l'esponente, nella domanda presentata, aveva indicato come prima preferenza gli ambiti della Regione Abruzzo secondo l'ordine ivi indicato e solo in assenza di posti aveva espresso ambiti extraregionali meglio indicati nella citata domanda;

7. Sul punto, si precisa che l'esponente non è, ancora oggi, in grado di poter verificare la correttezza della procedura amministrativa attuata dal MIUR, nel mentre si evidenzia che, dalla verifica del bollettino dei movimenti degli Ambiti territoriali su base nazionale per il posto/classe di concorso di interesse dell'istante (doc. 5), **si evince che sono stati assegnati posti negli ambiti dell'Abruzzo indicati anche dalla ricorrente, a docenti controinteressati in possesso di un minor punteggio e nella medesima fase di mobilità,**

Nello specifico:

L'AQUILA	PESCARA	CHIETI
1) BUCCELLI CINZIA Ambito Abruzzo 0001 punteggio 40	1) BACARRO BENEDETTA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 39	•CRESCENTINI LORELLA Ambito Abruzzo 0006 punteggio 39
2) BERGANTINO RACHELE Ambito Abruzzo 0001 punteggio 40	2) BLASIOLI VALERIA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 31	• DE MARINIS MARIA GABRIELLA Ambito Abruzzo 0006 punteggio 21
3) DE CAROLIS LUIGINA Ambito Abruzzo 0001	3) CALVI MARIA LUCIA	• DI NICOLA LILIANA Ambito Abruzzo 0006 punteggio 18

punteggio 39	Ambito Abruzzo 0010	• FALASCA DEBORA
4) FELICIANI SONIA	punteggio 21	Ambito Abruzzo 0006
Ambito 0001	4) CIOTOLA DANILA	punteggio 44
Abruzzo	Ambito 0010	• GEROLI CRISTINA
punteggio 39	punteggio 38	Ambito Abruzzo 0006
5) FUSARI MICHELINA	5) CITARELLI	punteggio 19
Ambito 0001	GIUSEPPINA	• ALINOVI GRAZIA
Abruzzo	Ambito Abruzzo 0010	Ambito Abruzzo 0006
punteggio 48	punteggio 30	punteggio 30
6) AIELLO GIUSY	6) CORNICE ELSA	• AMICO ANTONIA
Ambito Abruzzo 0001	Ambito Abruzzo 0010	Ambito Abruzzo 0006
punteggio 22	punteggio 3	punteggio 38
7) MACEROLA MARIA	7) IACOVANGELO	• AMICONE STEFANIA
CRISTINA	DANIELA	Ambito Abruzzo 0006
Ambito 0001	Ambito Abruzzo 0010	punteggio 21
Abruzzo	punteggio 0	• MAMMARELLA
punteggio 33	8) IACOVONE	TOSE MARTA
8) MANCINI LUCIA	ISABELLA	Ambito 0006
Ambito Abruzzo 0001	Ambito Abruzzo 0010	Abruzzo
Abruzzo	punteggio 0	0006
punteggio 44	9) DE CAROLIS	punteggio 32
9) MARTUCCI	CONSUELA	• MINCONE CLAUDIA
DANIELA	Ambito Abruzzo 0010	Ambito Abruzzo 0006
Ambito Abruzzo 0001	punteggio 0	punteggio 28
Abruzzo	10) DI FEBO	• MASTRIPPOLITO
punteggio 35	VALENTINA	MARIANNA
10) PALUMBO FRANCA	Ambito Abruzzo 0010	Ambito Abruzzo 0006
Ambito Abruzzo 0001	punteggio 0	punteggio 49
Abruzzo	10) DI FEBO	• ANTONELLI
punteggio 47	VALENTINA	ANNALISA
11) RUGGERI LUCIA	Ambito Abruzzo 0010	Ambito Abruzzo 0006
Ambito Abruzzo 0001	punteggio 18	punteggio 44
Abruzzo	11) DI	• ANTONELLI VERA
punteggio 43	FRANCESCANTONIO	Ambito Abruzzo 0006
12) RAPARELLI ANNA	LUCIANA	punteggio 23
LISA	Ambito 0010	• SANTORO ILARIA
Ambito 0001	Abruzzo 0010	Ambito Abruzzo 0006
Abruzzo	punteggio 18	punteggio 20
punteggio 39	12) DI GIANDOMENICO	• SOTTORIVA LAURA
13) ROTELLINI GRAZIA	NADA	Ambito Abruzzo 0006
Ambito Abruzzo 0001	Abruzzo 0009	punteggio 41
Abruzzo	punteggio 41	13) DI GENNARO ANNA
punteggio 39	13) DI GENNARO ANNA	Ambito Abruzzo 0010
14) SCAFATI	Ambito Abruzzo 0010	punteggio 36
COSTANTINA	punteggio 36	• TATONETTI
Ambito Abruzzo 0001	punteggio 36	SABRINA
Abruzzo		
punteggio 23		
15) SCAGLIONE ROSITA		

Ambito punteggio	Abruzzo 45	0001	14) DI GIROLAMO SABRINA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 24	Ambito punteggio	Abruzzo 30	0006
			15) DI PAOLO MARIA ROSARIA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 24	• IEZZI ANNA BICE Ambito Abruzzo 0006 punteggio 34		
			16) DEL MESE MARIA CARMEN Ambito Abruzzo 0010 punteggio 38			
			17) D'ALOISIO ADA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 36			
			18) DE MAGISTRIS ROBERTO Ambito Abruzzo 0010 punteggio 27			
			19) D'IMPERIO LUCIA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 30			
			20) D'ANDREAMATTEO SANDRA Ambito Abruzzo 0009 punteggio 45			
			21) D'ANGELO PAOLA Ambito Abruzzo 0009 punteggio 47			
			22) D'ERCOLE NORMA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 33			
			23) DI SABATINO STEFANIA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 30			
			24) D'ETTORRE ANNA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 43			
			25) DI REMIGIO ERMINIA			

Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 33		
26)	DI	VINCENZO
DOMENICA		
Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 40		
27)	FALLAVOLLITA	
MARIAGRAZIA		
Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 39		
28)	FERRI	LAUREDANA
Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 27		
29)	GIOSTRA	ANNA
MARIA		Ambito
Abruzzo 0010		punteggio
27		
30)	MONTI	LAMBERTA
Ambito	Abruzzo	0009
punteggio 45		
31)	AMOROSO	SANDRA
Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 39		
32)	MITRANO	LUIGIA
Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 25		
33)	NARSETE	LUIGIA
Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 36		
34)	ANGELINI	LAURA
Ambito	Abruzzo	0010
punteggio 39		
35)	PASQUA	PINA
Ambito	Abruzzo	0009
punteggio 48		
36)	PEDUZZI	MARIA
STEFANIA		Ambito
Abruzzo 0010		punteggio
12		
37)	POLIDORO	
ANTONELLA		

	<p>Ambito Abruzzo 0010 punteggio 24 38) PAOLINI ELGISA Ambito Abruzzo 0009 punteggio 44 39) PASSERI ANNAMARIA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 37 40) RENZETTI ELENA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 33 41) RUSSO SABINA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 36 42) RASSETTA LORELLA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 18 43) TESA ANNAMARIA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 30 44) SCURTI NAIDE Ambito Abruzzo 0010 punteggio 12 45) VERDECCHIA SILVIA Ambito Abruzzo 0009 punteggio 44 46) IEZZI VALERIA Ambito Abruzzo 0010 punteggio 34</p>	
--	--	--

8. Successivamente, la ricorrente proponeva istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNI del 29 novembre 2007 e contestuale istanza di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/90 ed **il cui esito prevedeva da parte dell'Amministrazione scolastica, per le motivazioni espresse dalla**

**ricorrente, la proposta conciliativa di rettifica dell'assegnazione della sede definitiva presso l'Ambito n. 7 dell'Abruzzo posto comune (doc. 6)**

9. La ricorrente non accettava la proposta di rettifica della sede di assegnazione poiché tale sede era disagiata rispetto alle sedi indicate nella domanda dove erano state assegnate docenti con punteggio inferiore. Infatti, la ricorrente con il presente atto rivendica il diritto all'assegnazione anche nell'ambito della provincia di Chieti ma limitatamente all'ambito 006 e non al 007 proposto già in sede di conciliazione ed ai restanti ambiti della stessa provincia. Pertanto, in data 01.09.2016, il tentativo di conciliazione si concludeva negativamente (doc. 7).

10. La ricorrente è coniugata e **madre di un figlio di 14 anni**. L'istante è la sola a potersi occupare del minore non potendo il coniuge nemmeno chiedere un eventuale trasferimento della sede lavorativa (cfr. doc. 1);

11. L'esponente, avendone i requisiti, ha presentato, per l'anno scolastico 2016/2017, domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di L'Aquila ed ha ottenuto, poiché titolata l'assegnazione provvisoria prestando servizio alla data odierna, e per il corrente 2016/2017, a Sulmona I.C. "Lombardo Radice – Ovidio".

## DIRITTO

Con il presente atto l'esponente ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze e delle precedenzae espresse in domanda limitatamente agli ambiti Regione Abruzzo e specificatamente L'Ambito di L'Aquila, Pescara e Chieti limitatamente all'ambito n. 006.

\*\*\*\*\*

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento nell'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 D. lgs. 297/1994).

Nel caso di specie l'Amministrazione scolastica ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. n. 241/1990; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è *in re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente lesivo della dignità e della personalità della ricorrente come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta *in toto* dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'*iter* procedimentale *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili

volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo del ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non motiva in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e indicata solo al 17 posto quale sede di preferenza, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa. Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che, con minor punteggio, hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato nel tentativo di conciliazione proposto.

\*\*\*\*

#### •IN VIA PRELIMINARE

\*\*\*

##### *Cenni Sulla competenza territoriale.*

Doveroso e preliminare è l'esame della competenza territoriale.

Si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito deve considerarsi territorialmente competente in quanto la scuola di Sulmona è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusta l'art. 413 comma 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Si cita al tal proposito la sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 21652 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per *“ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 15344 del 07.08.2004, di

*“garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria”.*

\*\*\*

### ***SUL FUMUS BONI IURIS***

***1. Sull’illegittimità delle graduatorie della mobilità per l’assegnazione definitiva dell’Ambito territoriale per l’anno scolastico 2016/2017 e il diritto della ricorrente all’assegnazione della sede richiesta in via prioritaria.***

Come indicato nella premessa in fatto del presente atto, la ricorrente, quale docente assunta nell’anno scolastico 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità previste per l’anno scolastico 2016/2017, presentando domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale.

All’esito della procedura in oggetto, è stata pubblicata la graduatoria della mobilità per l’assegnazione definitiva della sede territoriale e con mail del MIUR è stata comunicata alla ricorrente l’assegnazione, **nonostante il punteggio posseduto e l’ordine di preferenza territoriale espresso in domanda, presso Ambito 0001 Regione Marche.**

Come di seguito si dimostrerà, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR risulta essere palesemente illegittima, essendo stata elaborata all’esito di una procedura che ha apertamente violato le disposizioni normative e contrattuali in materia oltre ad essere stata il frutto di evidenti e clamorosi errori causati dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare del famigerato e oscuro “algoritmo” che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e l’assegnazione delle sedi).

\*\*

***1.1 Sulla procedura di mobilità ex L. n.107/2015, CCNI per la Mobilità 2016/2017 e Ordinanza Ministeriale Mobilità n.241 del 08.04.2016 - cenni-***

In punto di diritto è doveroso effettuare una breve ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale che regola il meccanismo attraverso il quale sono state disciplinate le operazioni di mobilità previste nel settore scuole per l'anno scolastico 2016/2017.

- Al riguardo, si rileva che l'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015 ha previsto, per l'a.s. 2016/2017, l'avvio di un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. La stessa norma ha poi previsto per i docenti assunti nella seconda e terza fase del Piano straordinario la possibilità di partecipare, sempre per l'a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Inoltre, limitatamente all'a.s. 2015/2016, per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale – sempre in deroga al vincolo triennale - nel limite dei posti disponibili e autorizzati (La norma richiamata recita, testualmente, *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico*

*triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”).*

- A seguito della definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del Comparto scuola (CCNI Mobilità 2016/2017), le operazioni di mobilità sono state articolate in due fasi distinte, tenendo conto della decorrenza e della tipologia di assunzione, nonché dell'ambito in cui la mobilità avviene (provinciale o interprovinciale):

- nella prima fase (FASE A dell'art 6 del CCNI) sono previsti i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

- nella seconda fase (FASE B, C e D dell'art. 6 del CCNI) sono previsti i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra Ambiti territoriali. È questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

Mentre la prima fase di mobilità, FASE A, viene riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ai neo assunti nelle fasi 0 e A, la seconda FASE (FASE B, C e D) è rivolta rispettivamente:

- FASE B, ai docenti assunti entro il 2014/15 che potranno inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio fuori provincia (indipendentemente se hanno o meno già inoltrato domanda provinciale per la fase A) e ai docenti neo assunti il 01.09.2015 dalle fasi B e C del Concorso che dovranno inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito nella provincia di assunzione (detta fase si articola a sua volta in tre sottofasi, B1, B2, B3);

- FASE C, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE nelle fasi B e C del di assunzioni;

- FASE D, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A e ai docenti neo assunti da fase B e C dal concorso del di assunzioni.

Nell'Allegato 1 al CCNI vengono ripercorse le varie fasi della mobilità e viene, da ultimo, espressamente precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

- In applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015, dopo le disposizioni di massima emanate con il CCNI Mobilità, il MIUR ha poi emanato l'Ordinanza n. 241 del 08.04.2016 con cui ha dato avvio alla presentazione delle domande ed a tutte le operazioni connesse.

Le norme di riferimento sono, in particolare:

- l'art. 1, che prevede i termini per le operazioni di mobilità;

- l'art. 3, che disciplina la presentazione delle domande, prevedendo unicamente istanze *on line* sul sito del MIUR, in un'apposita sezione del sito MOBILITA' 16/17 in cui vengono fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria;

- l'art.9, che prevede l'indicazione delle preferenze, stabilendo, in particolare, al comma 10 che: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*.

Va, tuttavia, rilevato che siffatta ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio che, con provvedimento n. 3589/2016, ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza, ritenuta ingiusta e priva di fondamento logico, dando così ragione ai docenti ricorrenti della fase A e Zero, che hanno impugnato l'ordinanza per aver attuato una disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi, privilegiando alcuni e penalizzando altri.

Si consideri che la l. n. 107/2015 ha dato attuazione al processo di razionalizzazione dell'autonomia scolastica ed ha proceduto alla riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituendo un "*organico dell'autonomia*" (art. 1 comma 5) che comprende l' "*organico di diritto*" (composto dai posti comuni e dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per "*il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento*".

Detta legge ha poi previsto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono trasformati in ruoli regionali, articolati in Ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

In altri termini, posto che l'organico dell'autonomia si incardinerà nella regione e si articolerà in "Ambiti territoriali", i docenti assunti dal 1° settembre 2015 saranno assegnati a tali ambiti e non alle singole scuole (a differenza dei docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2015/2016 che per espressa previsione del comma 73, mantengono la titolarità sulla singola istituzione scolastica).

In fase applicativa delle richiamate disposizioni della l. n. 107/2015, con l'ordinanza impugnata, è stata, tuttavia, illegittimamente prevista la possibilità, in seguito alla mobilità, di assegnazione agli Ambiti territoriali anche per i docenti immessi in ruolo prima dell'a.s. 2014/2015.

Detta previsione, tuttavia, è stata considerata in evidente contrasto con le richiamate disposizioni della l. n. 107/2015 e in violazione del principio di uguaglianza, attuando un'autentica irragionevole discriminazione, poiché ha permesso, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno

scolastico 2014/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.

Il TAR Lazio ha, pertanto, sospeso l'ordinanza n. 241/2016, rinviando per la decisione e la trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2016.

Non v'è chi non veda che l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'a.s. 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti **aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

E' evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzata rispetto a tali docenti con punteggio inferiore, come sopra denunciato, e che pertanto l'Ambito assegnato è il risultato di violazioni di legge e degli accordi contrattuali quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante ed al suo nucleo familiare.

\*\*\*

## ***1.2 Sulle violazioni sostanziali e gli errori procedurali che hanno caratterizzato le operazioni di mobilità 2016/2017***

Esaminato il quadro normativo in materia, deve rilevarsi che l'operato del MIUR, nel dare attuazione alle procedure di mobilità 2016/2017, si è connotato per evidenti violazioni della normativa legislativa e contrattuale innanzi richiamata oltre che per macroscopici errori procedurali.

\*\*

### **1.2.1. Sull'illegittimità della procedura di mobilità posta in essere dal MIUR**

La procedura di mobilità adottata dal MIUR è da dichiararsi illegittima per non aver assolutamente considerato quanto previsto, sia a livello legislativo che contrattuale, in ordine al rispetto del punteggio e dell'ordine delle precedenzae.

La normativa che disciplina la materia, come innanzi evidenziato, prevede, infatti, che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (FASE B e C provenienti da GAE) concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale e che, con la domanda di trasferimento, il docente manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza, con l'indicazione anche di titoli di precedenza.

Tanto precisato, deve rilevarsi che dalla normativa legislativa e contrattuale in materia emerge la necessità che i trasferimenti del personale docente in oggetto avvengano su base nazionale **tenendo conto del diritto di precedenza eventualmente vantato e delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili.**

Tuttavia, all'esito dell'esame degli elenchi nazionali e provinciali delle assegnazioni pubblicati dal MIUR, così come ampiamente evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, **è invece emersa la palese violazione di siffatte previsioni** .

Secondo le previsioni del CCNI per la mobilità, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola vanno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19.6.1970 (convertito nella legge 576 del 26.07.1970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Tanto precisato, dall'esame delle graduatorie pubblicate dal MIUR si evince che:

- docenti con punteggi rilevanti e in presenza di benefici di legge, sono stati trasferiti in province lontane, non ricadenti negli Ambiti territoriali prescelti e scavalcati in questi ultimi da docenti con punteggio nettamente inferiore, in aperta violazione anche del diritto di precedenza eventualmente spettante;

- è stata erroneamente applicata la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua), sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito.

Al termine delle operazioni di mobilità è, altresì, emerso che in numerosi Ambiti territoriali restano posti liberi e che docenti che avevano richiesto quegli ambiti risultano, invece, trasferiti su altro ambito, indicato successivamente nelle preferenze.

**Trattasi di errori seriali che hanno prodotto una evidente lesione dei diritti di buona parte dei docenti interessati ad avere la sede correttamente spettante, vale a dire individuata sulla base del punteggio inserito nella domanda e riconosciuto dall'Amministrazione stessa, e che, pertanto, richiedono una rielaborazione delle graduatorie si dà renderle legittime, vale a dire rispettose dell'ordine di preferenza e dell'eventuale diritto di precedenza dei docenti interessati.**

In ogni caso, è ormai convinzione unanime che tutti gli errori innanzi menzionati, che hanno trovato ampio risalto anche sui mezzi d'informazione, siano stati causati anche dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie, in particolare dal palese malfunzionamento di del noto "algoritmo" con il quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie della mobilità riportate nei bollettini resi dai diversi Ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di chiarezza e trasparenza circa le modalità di funzionamento dell'algoritmo e, più in generale sui criteri in virtù dei quali si è proceduto alle assegnazioni delle sedi, integrano un grave vizio della procedura in oggetto, essendo stato violati alcuni principi cardine dell'azione amministrativa, vale a dire il principio di trasparenza amministrativa, di correttezza e di buona amministrazione.

Pertanto, la mancanza di una motivazione, anche solo sintetica, del provvedimento di assegnazione, integra altresì violazione dell'obbligo generale di motivazione che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), ha esteso a tutti i provvedimenti

amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale.

La violazione dei principi innanzi enunciati ha impedito ai docenti interessati di poter verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame: ad oggi, nonostante le numerose richieste anche da parte delle organizzazioni sindacali, il MIUR non ha reso noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali o verso le quali chiedevano il trasferimento, né ha fornito alcuna valida indicazione sul funzionamento dell'algoritmo al quale è stata affidata l'intera procedura di mobilità.

Peraltro, i macroscopici errori emersi all'esito della procedura, in particolare l'erronea considerazione del punteggio dei docenti nell'assegnazione delle sedi, integrano violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., avendo prodotto palesi ed irragionevoli discriminazioni: docenti con punteggi più bassi e quindi meno meritevoli hanno, di fatto, scavalcato in graduatoria insegnanti con punteggi notevolmente più alti, che, pertanto, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali notevolmente distanti dai luoghi di residenza.

In tal senso si è già espresso il Tribunale di Trani, che, con ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.2016, ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione *“del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”*.

Gli errori commessi dal MIUR hanno prodotto gravi conseguenze anche sulla serenità dei docenti e delle loro famiglie, alterandone l'equilibrio psicofisico e gli interessi familiari e relazionali, con effetti ancor più gravi nelle famiglie con figli minori ovvero in particolari situazioni (anche relative allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare), con evidente lesione di diritti ed interessi riconosciuti meritevoli di particolare tutela a livello costituzionale, involgendo direttamente situazioni di carattere esistenziale.

La palese illegittimità della procedura di mobilità ha, infatti, inciso negativamente sulla sfera privata del docente; la situazione di incertezza legata a tutta la vicenda ha prodotto un profondo stato di tristezza e sconforto morale: i problemi lavorativi sono diventati per l'esponente l'unico ed assorbente argomento di conversazione in famiglia e con gli amici, condizionandone profondamente ogni scelta.

Per effetto del provvedimento illegittimo assunto dall'Amministrazione, ne risulta compromesso anche il sereno svolgimento dell'attività professionale, che richiede una tranquillità d'animo di cui il docente, anche per il costante pensiero di dover affrontare un procedimento giudiziario per veder riconosciuti i propri diritti, è stato certamente privato.

Si ricordi, che il lavoro si configura quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (artt. 1 e 2 Cost.) e che il contratto di lavoro non è un mero rapporto di scambio di prestazioni ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, essendo strumento di realizzazione della personalità dell'individuo.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, deve essere senz'altro riconosciuta l'illegittimità dell'operato del MIUR nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità, in violazione di leggi e principi di diretta rilevanza costituzionale e, quindi, il diritto di parte ricorrente alla corretta riformulazione delle stesse, nel rispetto del punteggio, dell'ordine di preferenze e delle precedenze indicati in domanda.

\*\*\*

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle richieste presentate dalla docente con il ricorso ed il precedente tentativo di conciliazione. Ma vi è di più. Il Miur ha proposto ai docenti (come nel caso de quo) sedi ancor più disagiate rispetto a quelle individuate a seguito di assegnazione definitiva, riconoscendo tuttavia il proprio errore nel modus operandi.

Ne deriva l'annullabilità del provvedimento di assegnazione, nonché di tutti gli atti preparatori e consequenziali nessuno escluso, per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. n. 241/1990 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Nelle denegata ipotesi in cui si volesse accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 della Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurar e l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in generale previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel paramento legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La

stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata, a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione, a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, I comma, Costituzione, in quanto consente all'Autorità amministrativa, nella specie rappresentata dal MIUR, restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Amministrazione, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico-giuridico che ha condotto il MIUR a concludere per il trasferimento della ricorrente. Dovrà, dunque, essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed manifesta incoerenza.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale ed inviolabile (ex artt. 1, 2, e 4 Cost., ma anche 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto mezzo di lavoro, in esso si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi comprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e

le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

\*\*\*

### ***SUL PERICULUM IN MORA***

In relazione alla suindicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare, è noto che presupposti fondamentali per la concessione di un provvedimento d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base delle argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta cautelare, si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del "*periculum in mora*". Si può, infatti, ritenere che, nel caso di specie, vi sia un concreto rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinaria, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono del tutto evidenti: il trasferimento di parte ricorrente presso la sede illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di residenza, avrà effetti immediati fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente, costretto ad abbandonare i propri affetti, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche della famiglia (dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio per poter raggiungere periodicamente i propri cari).

Peraltro, si consideri che la ricorrente è coniugata e ha un figlio minore di anni 14, che necessita delle cure e della presenza costante della madre.

L'assoluta necessità per parte ricorrente di avere un immediato provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione

che con il cd. Piano straordinario di assunzioni il legislatore della “Buona Scuola” ha inteso coprire tutti i posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile ottenere il trasferimento nella sede spettante prima di un triennio. Vi è, pertanto, il concreto rischio di vedersi definitivamente privato del diritto ad ottenere la corretta sede di assegnazione.

In conclusione, deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione, non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell’equivalente monetario, integra, pertanto, un danno grave ed irreparabile.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall’esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di *chances*, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione personale e professionale.

Si è ampiamente dimostrato, invero, che la disposizione impugnata è illegittima sotto più profili privando, in tal modo, la ricorrente, della possibilità di svolgere la propria vita professionale.

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia dove risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società: avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell’attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l’insegnamento, perché si sarebbe sentita parte attiva nel processo di formazione degli alunni, avrebbe sentito di partecipare direttamente alla crescita delle generazioni future, ove si consideri che il lavoro è motivo di

autostima e di prestigio acquisito ai propri occhi ed quelli degli altri, dei colleghi *in primis* con i quali ha insegnato in vari anni di precariato.

Il provvedimento in commento, nullo ed annullabile, ha privato, direttamente ed in concreto, la ricorrente di ogni diritto, interesse ed aspettativa riconosciuti meritevoli di tutela nel nostro ordinamento giuridico ed ha vanificato ogni legittima aspettativa ed ogni diritto della stessa, incidendo negativamente nella sua sfera soggettiva, alterandone l'equilibrio psicofisico e ledendo gli interessi familiari e relazionali, connessi al rapporto di lavoro e non solo.

Come detto, del resto, il contratto di lavoro, non è un mero rapporto di scambio di prestazioni, ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, incide sul fare reddituale dell'individuo, costituendo strumento per l'espressione e la realizzazione della sua personalità.

La frustrazione derivante da tale atto illegittimo ha inciso negativamente anche sulla sfera privata della ricorrente, ormai pervasa da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono l'unico argomento di conversazione in famiglia e totalizzano ogni pensiero della ricorrente che vede venire meno ogni motivo di autostima.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale ed inviolabile (ex artt. 1 e 2 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali, questo va tutelato immediatamente in quanto il pericolo del ritardo nell'attuazione della tutela per via ordinaria, determina pregiudizi gravi ed irreparabili per il lavoratore.

\*\*\*

La ricorrente, attualmente e per tutto l'anno scolastico 2016/2017, ha ottenuto un provvedimento di assegnazione provvisoria nella sede di ricongiungimento con il coniuge in Sulmona.

**I provvedimenti di “assegnazione provvisoria”, nelle previsioni del legislatore, non saranno più concedibili in futuro.**

Il motivo dell'urgenza deriva dalla necessità di avere un provvedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 ossia il 01.09.2017.

Nel caso di specie sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è stata prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C.

Difatti, poiché con il cd. Piano straordinario di assunzioni il legislatore della "Buona Scuola" ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il *periculum in mora* si concretizza nel rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuta la possibilità prima dell'avvio dell'anno scolastico 2017/2018, non suscettibile di risarcimento per equivalente e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutole.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogniqualvolta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*" (cfr. Cassazione Civile, sezione Lavoro, n. 14443 del 06.11.2000). In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile.

Tanto premesso

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

**ricorre**

*a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso voglia così provvedere:*

*- previa disapplicazione di tutti i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente ed, ove e per quanto necessario, anche delle norme del CCNI per la mobilità 2016/2017*

**1. In via cautelare e d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti,**

*- ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, l'assegnazione dell'esponente all'Ambito Territoriale Abruzzo secondo le preferenze espresse e nello specifico l'ambito di L'Aquila, Pescara e Chieti limitatamente all'ambito n. 006 , ed in considerazione del punteggio di titolarità;*

**2. In via principale e nel merito**

*- accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, a.s. 2016/2017, per le motivazioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto, in particolare:*

*- ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Abruzzo secondo le preferenze espresse e nello specifico ambito di L'Aquila, Pescara e Chieti limitatamente all'ambito n. 0006 adottando ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.*

*Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni resistenti.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.*

**In via istruttoria:**

1. Ove e per quanto necessario, si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e segg. c.p.c., alle Amministrazioni resistenti in giudizio dei seguenti documenti:
2. - Le domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Abruzzo ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;  
- Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola Primaria – Posto comune , con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo e dell'eventuale diritto alla precedenza;
3. - Acquisizione dell'algorithm che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciale del personale docente anno scolastico 2016/2017.

**Ai fini del contributo unificato si dichiara che il reddito familiare IRPEF dell'esponente nell'anno 2015 è superiore ad €. 34.107,72 e pertanto il C.U. versato all'atto dell'iscrizione a ruolo ammonta ad euro 259,00.**

***ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE  
A PROCEDERE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.***

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s.

2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità e del riconoscimento del diritto di precedenza ex lege 104/92.

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

#### RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe estremamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificarli tutti e di reperire tutti gli indirizzi in tempo utile;

#### CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c. "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami";

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;

- la pubblicazione sulla G.U. appare, inoltre, molto onerosa per i ricorrenti;

- già l'articolo 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet

#### RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica (con pubblicazione sul sito Internet) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15));

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

#### FORMULA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

#### VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti coinvolti nella mobilità a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale dei seguenti elementi:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità dei ricorrenti e delle amministrazioni intimiate;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati*

*prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente”;*

5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

\*\*\*\*\*

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato del 01.12.2015;
2. Domanda di mobilità della ricorrente con indicazione delle preferenze territoriali e scheda valutazione;
3. Comunicazione MIUR inviata in data 29.07.2016 di assegnazione della sede Marche Ambito 0001;
4. proposta di assunzione del 09.08.2016;
5. Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo, Scuola Primaria, 2016/2017;
6. Richiesta di tentativo di conciliazione presentata dalla ricorrente avverso gli esiti della mobilità 2016/2017;
7. Verbale negativo di mancata conciliazione del 31.08.2016;
8. Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016;

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio

Sulmona, 25 ottobre 2016

Avv. Fabio Liberatore

Avv. Gabriele Silvestri